

RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Tribunale di Trieste n. 17/03

Giudice Sonogo.

Ric. Adelaide Codromaz, Res. Ferrovie

Appalto e convenzioni con le Ferrovie – legge 1236/59 – eterodirezione e carenza di autonomia – subordinazione – sussiste.

Sussiste un rapporto subordinato nonostante la qualificazione giuridica attribuita al rapporto – convenzione conclusa con le ferrovie per i servizi di accudienza e pulizie di cui alla legge 1236/59, allorquando si verifichi in concreto che il lavoratore, anche sulla base di rilevanti indici, valutati dal Giudice, abbia operato in assenza di qualsivoglia autonomia.

Nota

Partendo dal costante indirizzo giurisprudenziale che afferma che una determinata attività lavorativa può essere spiegata tanto in esecuzione di un rapporto di lavoro subordinato, quanto in esecuzione di lavoro autonomo (Cassazione 13858/99 – 5710/98, 326/1996 – 1219/1994), il Tribunale di Trieste non si ferma innanzi alla qualificazione legale del rapporto (legge 1236/59) ma ne coglie l'essenza, sulla base di ben precisi limiti imposti all'autonomia della lavoratrice dalla natura stessa del rapporto – custode di un passaggio a livello – che imponeva quasi necessariamente uno stretto rapporto di disciplina e controllo da parte delle ferrovie in base al quale il Tribunale induce la mancanza di ogni autonomia e la sussistenza della subordinazione.

Stante la tipologia del lavoro e la sussistenza di apposita convenzione implicante un pervasivo controllo delle ferrovie su tutta l'attività, può ben ritenersi che il rapporto possa considerarsi geneticamente caratterizzato dal vincolo della subordinazione, non dovendosi invece ipotizzare la modifica dell'assetto contrattuale intervenuta nel corso del rapporto ed idonea a mutare l'impostazione volontaria iniziale.

Gli appalti di lavoro nell'ambito delle ferrovie specificamente regolamentati dalla legge 1236/69, hanno dato luogo a numerose interferenze con la disciplina dell'interposizione di manodopera di cui alla legge 1369/60.

Analoghi problemi hanno interessato gli appalti di lavoro delle poste e dei Monopoli di Stato.

Gran parte di queste questioni risultano ora superate dalla trasformazione di numerosi di questi datori di lavoro in società per azioni come nel caso delle Poste e delle Ferrovie motivo per cui non risultano allo stato applicabili le relative discipline legali che in qualche modo ponevano eccezioni alla comune disciplina del lavoro.